



ASSOCIAZIONE MARCO BECI – ONLUS

Verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 ottobre 2020

Oggi 30 ottobre 2020, alle ore 21 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il 29 ottobre 2020, ore 10,30 si è aperta l'Assemblea dei soci dell'Associazione Marco Beci – Onlus, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, per l'esame dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2019;
2. Iniziative a favore della Scuola "Marco Beci" di Kanzanza (Repubblica Democratica del Congo);
3. Modifiche dello Statuto, in adeguamento al Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore);
4. Varie ed eventuali.

L'Assemblea si svolge in modalità telematica tramite l'utilizzo dell'Applicazione ZOOM, tutti i soci sono stati messi in grado di collegarsi tramite apposito link, tutti i partecipanti possono vedersi e sentirsi tra loro.

1. Il Segretario dà lettura del Bilancio al 31.12.2019 e della Relazione del Collegio Sindacale: l'Assemblea lo approva all'unanimità.
2. Il Segretario rappresenta la richiesta dei Padri Caracciolini, gestori della Scuola "Marco Beci" di Kanzanza di un contributo per la gestione e l'Assemblea approva all'unanimità dando mandato al Segretario per erogare una somma sino a €. 1000,00.

Viene dato atto che l'Assemblea è stata convocata anche in sede Straordinaria, con le modalità semplificate previste per l'Assemblea Ordinaria, in base alla apposita deroga contenuta nel Codice del Terzo settore al fine di favorire l'adozione delle opportune

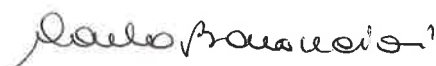
modifiche per l'adeguamento dello Statuto, entro il 31.10.2020, pertanto, si procede per l'esame del punto all'Ordine del Giorno n.

3. Dato atto che è stata, preventivamente, messa a disposizione dei soci una Bozza del nuovo Statuto nel quale sono state evidenziate in grassetto le modifiche apportate, il Segretario procede a darne lettura e ad illustrarle: dopo ampio dibattito ed in particolare a seguito degli interventi, tra gli altri, dei soci Franco Bompani e Mauro Marini, si procede ad integrare l'Art. 3 (integrazioni evidenziate in grassetto corsivo) indi viene messo in votazione il nuovo Statuto che viene approvato all'unanimità e viene così adottato. L'Assemblea, inoltre, dà mandato al Presidente, Carla Baronciani e al Segretario, Francesco Cruciani, anche disgiuntamente, a procedere alle formalità per l'iscrizione dell'Associazione Marco Beci – ETS all'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed altresì li autorizza ad apportare le sole modifiche formali che si rendessero eventualmente necessarie per conseguire tale scopo.
4. Non emergono altri argomenti da discutere.

Alle ore 23,18 del 30 ottobre 2020 l'Assemblea viene sciolta e viene allegato al presente Verbale il nuovo Statuto dell'Associazione Marco Beci.

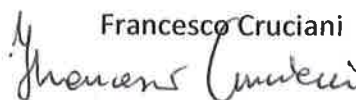
Il Presidente

Carla Baronciani



Il Segretario

Francesco Cruciani



Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Fano

Atto registrato il 3 APR 2024 N. 266

serie 3 Visto Vers. per €. ESENTE

IL FUNZIONARIO

Domenico Colaneri

* Firma su delega del Direttore Provinciale





ASSOCIAZIONE MARCO BECI ONLUS – ETS

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI – NATURA – SCOPI E PATRIMONIO

Art. 1 DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata "Associazione Marco Beci Onlus – Ente del Terzo Settore" in breve "Associazione Marco Beci – ETS".

L'Associazione si impegna ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la dicitura "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS": tale impegno è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Pergola (PU) – Via San Marco 2

Art. 3 OGGETTO E SCOPO

L'Associazione Marco Beci – ETS esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue le proprie finalità di tutela dei diritti civili, di promozione sociale, di aiuto in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, colpiti da calamità o eventi bellici anche per onorare e mantenere viva la memoria della figura di Marco Beci, funzionario della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo, ucciso nell'attentato di Nassirya (Iraq).

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- I. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni - lettera n) dell'art. 5 d. lgs. 117/2017;
- II. Promozione della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata – lettera v) dell'art. 5 d. lgs. 117/2017;
- III. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco – lettera w) dell'art. 5 d. lgs. 117/2017;
- IV. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti – lettera r) dell'art. 5 d. lgs. 117/2017;
- V. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017 – lettera u) dell'art. 5 d. lgs. 117/2017
- VI. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e



Francesca

Qualche cosa

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs. 117/2017 – lettera i) dell'art. 5 d. lgs. 117/2017;

- VII. Educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa – lettera d), dell'art. 5 d. lgs. 117/2017;
- VIII. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa – lettera l) dell'art. 5 d. lgs. 117/2017;
- IX. Formazione universitaria e post universitaria – lettera g) dell'art. 5 d. lgs. 117/2017.

L'Associazione può svolgere *anche* ulteriori attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, *pur se messe a disposizione da singoli, Enti pubblici o privati, o associazioni.*

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Promuovere la realizzazione di programmi di cooperazione, solidarietà nell'emergenza e recupero sociale, anche se elaborati da altre organizzazioni, Enti o associazioni, sia a carattere locale che a carattere internazionale;
- b. Avviare e/o partecipare a piccoli progetti di sviluppo nei settori produttivo, delle infrastrutture, educativo e sanitario, sia localmente che nei Paesi in via di sviluppo, colpiti da calamità o eventi bellici;
- c. *Promuovere e/o partecipare a programmi di recupero e sostegno, delle collettività e di singoli individui, in relazione alle attività di interesse generale di cui ai precedenti punti III), IV), V), VI), VII) e VIII) anche in collaborazione con Enti pubblici, privati ed associazioni;*
- d. *Promuovere e/o partecipare a progetti, sia locali che internazionali, di aiuto e supporto a situazioni di svantaggio, con finalità di solidarietà e di promozione umana e sociale, anche attraverso iniziative di sviluppo culturale e professionale finalizzate all'inserimento mondo del lavoro;*
- e. Realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi dello sviluppo, anche in collaborazione con Enti pubblici, privati ed associazioni;
- f. Organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere che favoriscano la consapevolezza e la sensibilità sui temi della solidarietà e della cooperazione sociale;
- g. Promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività associativa anche attraverso la realizzazione di eventi, di attività editoriali, di documentazione, di ricerca e qualunque altra iniziativa volta al finanziamento delle attività dell'Associazione;
- h. Istituire borse di studio ed altre provvidenze, allo studio ed alla formazione finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché sui temi della cooperazione internazionale e del volontariato.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Comitato Direttivo.

Art. 4 PATRIMONIO E RACCOLTA FONDI

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Da erogazioni di contributi da parte di Enti Pubblici o di privati, da donazioni e lasciti.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori stessi.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote sociali;
- Dai contributi volontari e dalle liberalità da parte di persone, enti e società, pubbliche o private;
- Dal ricavato di iniziative sociali, dallo svolgimento di attività e di manifestazioni all'uopo organizzate o dalla partecipazione alle stesse;
- Dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- Dagli introiti provenienti dallo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi tipo, da pubblicazioni.

Il Comitato Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento per l'iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 SOCI

L'Associazione non pone alcun limite al numero dei propri soci. Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano espressa richiesta.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato che può, entro trenta giorni dalla

Stefano Ambrosi
Carlo Panavero

comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato, iscritto nel libro soci da almeno due mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro quindici giorni dalla richiesta. In particolare l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: consultazione presso la Sede o invio al richiedente, a mezzo PEO o a mezzo PEC.

Art. 6 CATEGORIE DEI SOCI

I soci si distinguono in : FONDATORI – PROMOTORI – ORDINARI – ONORARI.

Sono SOCI FONDATORI dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione. Sono SOCI PROMOTORI coloro che partecipano alla promozione organizzativa dell'Associazione nel suo nascere, iscritti entro il 31 dicembre 2003: Sono SOCI ORDINARI tutti coloro che vengono iscritti all'Associazione successivamente alla sua costituzione e che versano la quota associativa corrispondente come annualmente stabilito dal Comitato Direttivo. Sono SOCI ONORARI quanti vengono dichiarati tali dal Comitato Direttivo ed accettano.

I soci non assumono nessuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote ed hanno gli stessi diritti in assemblea.

La suddivisione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Sono soci coloro che , senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche , avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Chi aderisce all'Associazione accetta e approva, automaticamente, le finalità che l'Associazione si propone e si impegna ad osservare lo Statuto e il Regolamento, se redatto dal Comitato Direttivo. L'adesione all'Associazione dà diritto al Socio al voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Art. 7 PERDITA QUALITA' DI ASSOCIATO

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione.

Il recesso si verifica quando il socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Comitato Direttivo e ha effetto dopo la sua accettazione.

Il socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento di una delle quote associative annuali, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, ovvero quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 8 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Presidente del Comitato Direttivo;
- d) Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti, nei casi espressamente previsti dalla Legge.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nonché improntata ai principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati.

Art. 9 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, regolarmente assunte, obbligano anche i soci assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea, quando non risultano da atti notarili, verranno fatte constare mediante processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea è costituita dai soci appartenenti alle varie categorie ed è "ordinaria" o "straordinaria".

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci e per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la potestà genitoriale sui medesimi.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA è convocata almeno una volta all'anno, dal Comitato Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa -oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all'ordine del giorno- dovrà:

Discutere e approvare il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge, il Bilancio Sociale;

nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

nominare e revocare il Collegio dei Revisori dei Conti;

approvare e deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

deliberare sull'esclusione degli associati;

approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei soci.

Delibera sulle modifiche dello statuto;

delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 10 MODALITA' DI VOTO E REQUISITI DI VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Ogni associato ha diritto di voto ed ha diritto ad un voto. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno due mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Le votazioni, su tutti gli oggetti all'ordine del giorno, si fanno per alzata di mano con prova e controprova o con altra modalità di voto stabilita dall'Assemblea.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria si intende regolarmente convocata con affissione dell'avviso nella bacheca dell'Associazione o con avviso inviato a mezzo posta elettronica o applicazione di messaggia istantanea, entro sette giorni antecedenti la data della convocazione.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza quali videoconferenza o teleconferenza, a condizione che:

- o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione a partecipare degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno un volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se da redigere obbligatoriamente, del bilancio sociale;

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è valida se presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

L'assemblea è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

Perché l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, sia valida, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e la delibera deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, personalmente o per delega. Per la validità della delibera di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata di tre quarti dei presenti, personalmente o per delega, all'Assemblea straordinaria.

Art. 11 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è costituito da nove membri effettivi eletti tra i soci dell'Associazione, che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il primo Comitato Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente che può sostituire i Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Comitato Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Comitato Direttivo, il comitato stesso convoca, entro trenta giorni dalla conoscenza della avvenuta cessazione, l'Assemblea al cui Ordine del Giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato e chi viene eletto in luogo di quest'ultimo dura in carica per lo stesso residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragione del servizio svolto.

Art. 12 COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente del Comitato Direttivo.

In particolare, è compito del Comitato Direttivo:

1. eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
2. deliberare circa l'ammissione dei Soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
3. stabilire le iniziative per l'attuazione delle finalità statutarie;
4. stabilire le quote associative annuali;
5. fissare l'ordine del giorno dell'Assemblea;
6. formulare il Regolamento interno dell'Associazione che viene reso esecutivo con votazione, dall'Assemblea;
7. provvedere all'amministrazione, anche straordinaria, dell'Associazione, attuare le deliberazioni dell'Assemblea ed informare i Soci dell'attività associativa;
8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, che non siano spettanti all'Assemblea;
9. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
10. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed, eventualmente se obbligatorio ex art. 14 D. Lgs. 117/17, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
11. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante lettera contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, oppure mediante posta elettronica o App di messaggia istantanea, che deve pervenire a tutti i componenti almeno un giorno prima dell'adunanza stessa.

Il Comitato Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, su designazione dei presenti da un altro membro del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto ed i regolamenti, ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo di idonea relazione.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento all'esercizio delle proprie funzioni, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 14 IL SEGRETARIO – IL TESORIERE

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze delle assemblee e del comitato Direttivo, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Tesoriere ha la cura della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Comitato direttivo e del Libro Soci.

Art. 15 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – L'ORGANO DI CONTROLLO – IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti che vengono eletti dall'Assemblea.

Esso rimane in carica tre anni e per la rieleggibilità e il compenso valgono le norme previste nel presente Statuto per i membri del Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in piena e assoluta autonomia, anche nei tempi, controlla l'amministrazione del patrimonio e ne dà relazione all'Assemblea dei Soci che può convocare d'urgenza in caso di grave irregolarità.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle Assemblee e, senza diritto di voto, a quelle del Comitato Direttivo.

Laddove sia richiesto per Legge, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile e ai componenti si applica l'art. 2399 del Codice Civile. L'Assemblea nomina anche due membri supplenti, di cui almeno uno, scelto tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento, inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che la redazione del Bilancio Sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Qualora sia richiesto per Legge, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 16 IL BILANCIO CONSUNTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno e per ciascuno di essi è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne vogliano prendere visione.

Art. 17 AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche a modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge

L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e delle attività di interesse generale ad esse direttamente connesse

Art. 18 SCIoglimento

In Caso di suo scioglimento, per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore secondo le deliberazioni dell'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Le modalità di richiesta e di acquisizione del parere dell'Ufficio regionale del RUNTS sono quelle stabilite dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni di utilità sociale e quelle del D. Lgs. 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore; in particolare l'assunzione e l'uso obbligatorio della denominazione sociale "Ente del Terzo Settore" e del relativo acronimo "ETS" sono sospensivamente condizionati, nella loro efficacia, alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, co. 2 D. Lgs. 117/2017 e alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore mentre l'obbligatorietà della predisposizione del Bilancio Sociale e la istituzione dell'Organo di Controllo di cui, rispettivamente, all'art. 14, co.1 e 30 del D. Lgs. 117/2017 sono condizionati al raggiungimento dei limiti dimensionali previsti.